

# TI\_GERICHTE 14.2023.17 vom 3. Juli 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-07-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2023.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.17)

FR: TI\_GERICHTE 14.2023.17 du 3 juillet 2023

IT: TI\_GERICHTE 14.2023.17 del 3 luglio 2023

## Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

## Erwägungen

### E. 3

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

### E. 3.1

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che RE 1 pretende dalla dottoressa CO 1 il versamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento per la violazione del mandato di medico di famiglia, ma agli atti non vi è alcuna decisione giudiziaria esecutiva di condanna in tal senso, e quindi nessun titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, né tanto meno un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione in mancanza di un impegno scritto firmato dall'escussa; onde la reiezione dell'istanza. 1.3.2 Nel reclamo RE 1 sostiene che le parti hanno concluso un contratto tacitamente giusta l'art. 1 CO e che se lui, come paziente, ha il dovere di onorare la prestazione del medico CO 1, quest'ultima aveva il dovere e la responsabilità di svolgere la sua funzione di medico curante e d'interagire tempestivamente con l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI), trasmettendo i rapporti clinici che attestavano il peggioramento del suo stato di salute, ciò che non ha fatto, causandogli un danno, ossia un ritardo nell'adeguamento della rendita. 1.3.3 Sennonché in tal modo il reclamante non si confronta minimamente con la motivazione della decisione impugnata, poiché non discute affatto la questione dell'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80 o 82 cpv. 1 LEF né contesta l'accertamento del primo giudice secondo cui agli atti non sussiste né una decisione di condanna, né un riconoscimento di debito in suo favore firmato dalla dottoressa. Il reclamo si avvera quindi irricevibile. 1.3.4 Per abbondanza, anche volendo ipotizzare un rapporto di diritto tacito tra le parti – ciò che non spetta al giudice del rigetto accertare (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) – per ottenere il rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione l'istante deve produrre una decisione che accerta la pretesa da lui fatta valere (art. 80 cpv. 1 LEF), rispettivamente un documento firmato dalla parte escussa, in cui si riconosce debitrice in suo favore dell'importo posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF), ciò che RE 1 manifestamente non ha fatto. Come già evidenziato nella sentenza impugnata, se non è in possesso né di una decisione giudiziaria esecutiva né di un riconoscimento di debito, l'istante non ha diritto alla via agevolata del rigetto dell'opposizione in procedura

sommatoria (art. 80 segg. LEF), ma ciò non gli preclude la via della procedura ordinaria (art. 79 LEF; sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1), cui il reclamante è pertanto rinviato. 2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. La richiesta di RE 1 d'assegnazione d'indennità in suo favore di fr. 1'200.– non può essere accolta, poiché egli soccombe nel presente procedimento (art. 106 cpv. 1 CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.